



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE N. 33

Presentato dalla Giunta regionale

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

Presentato il **14 ottobre 2003**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge è finalizzato ad introdurre una disciplina di riordino delle istituzioni di assistenza e beneficenza (ii.pp.a.b.), destinate a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private, oppure ad estinguersi.

Questa iniziativa trae origine dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha previsto la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che definisse nel dettaglio la nuova disciplina delle ii.pp.a.b..

Con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, è stata attuata la delega, introducendo una profonda trasformazione di tali istituzioni ed è stato previsto il superamento della disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (legge Crispi), sulla quale finora si basavano tali istituzioni: alle Regioni sarebbe spettato un significativo ruolo nell'attuazione della riforma, tuttavia nell'alveo delle disposizioni previste dalla legge statale, trattandosi, in questo caso, di competenza corrente, anche per quanto atteneva alla Regione Friuli Venezia Giulia..

Il sopravvenire della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha radicalmente mutato tale quadro di riferimento: l'ordinamento delle ii.pp.a.b. non figura fra le materie spettanti allo Stato, neppure in forma concorrente e va quindi ascritto alla competenza residuale delle Regioni, che fa capo al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

La constatazione della maggiore ampiezza dell'autonomia regionale rispetto alla normativa statale, unitamente alla consapevolezza delle peculiarità proprie del tessuto delle ii.pp.a.b. presenti nel Friuli Venezia Giulia hanno quindi indotto l'Amministrazione regionale ad approntare un testo normativo coerente con tali presupposti.

Il panorama delle ii.pp.a.b. nel Friuli Venezia Giulia è infatti caratterizzato da un consistente numero di piccole istituzioni fortemente radicate nel territorio e altrettanto strettamente correlate con gli enti locali, pur sussistendo nel capoluogo regionale e nei capoluoghi provinciali realtà di dimensioni paragonabili a quelle, maggiori, diffuse in altre regioni; il tutto inserito in una rete di servizi dove i Comuni sono da tempo protagonisti.

Il numero delle ii.pp.a.b. operanti in vari settori nell'ambito territoriale della Regione Friuli - Venezia Giulia, alla data del 30 settembre del corrente anno, è di 51, delle quali 11 sono istituzioni educative (asili infantili/scuole materne) e 40 sono istituzioni prevalentemente assistenziali (di cui 2 istituti educativo - assistenziali, 22 case di riposo per anziani e 16 realtà assistenziali con interventi vari).

Il numero complessivo dei lavoratori impiegati presso le ii.pp.a.b. ammonta a circa 2.000 unità, di cui il 50% è costituito da dipendenti e collaboratori e l'altro 50% da dipendenti di cooperative ed altri operatori.

Prendendo in esame i dati risultanti da un'indagine sulle ii.pp.a.b. svolta da un istituto di ricerca nell'anno 2002, emerge che una percentuale superiore alla metà delle ii.pp.a.b. del Friuli - Venezia Giulia conta un patrimonio di importo maggiore di un milione di euro.

Il presente testo normativo si caratterizza per l'attenzione alla conservazione delle realtà di natura pubblica, pur non ostacolando affatto l'opzione verso la privatizzazione per quelle istituzioni che potranno e vorranno avvalersene.

Si tratta quindi di un'iniziativa che mette in qualche modo alla prova la effettiva volontà dell'Amministrazione regionale di avvalersi degli spazi di autonomia conferiti dal nuovo Titolo

V della Costituzione, operazione che richiede in tutti un approccio culturalmente nuovo, attento a dare a tale autonomia uno strumento volto a meglio perseguire gli interessi delle comunità locali.

Lo schema di disegno di legge regionale è costituito da un impianto di norme che si ispirano ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi sia riguardo alle trasformazioni delle ii.pp.a.b. sia riguardo alla costituzione ed attività delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

b) definizione della categoria delle aziende pubbliche di servizi alla persona in armonia con i principi del sistema integrato di interventi dei servizi, tenendo conto delle peculiarità delle ii.pp.a.b. attualmente operanti nel territorio regionale;

c) definizione di un assetto ordinamentale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, che ne valorizzi l'autonomia e le relazioni con gli enti locali;

d) esclusione di oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale, fatta salva la conferma dell'esenzione del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per le ii.pp.a.b. trasformate in onlus.

Articolo 1

Nell'art. 1 vengono definiti le finalità della presente legge e il quadro normativo di riferimento.

La norma si pone come obiettivo il riordino delle ii.pp.a.b., prevedendone la trasformazione in aziende di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche private, qualora in possesso dei requisiti necessari.

Articolo 2

L'art. 2, comma 1, prevede l'inserimento delle attuali istituzioni, oggetto del riordino, che operano prevalentemente nel campo socio - assistenziale e socio - sanitario, nel sistema integrato di interventi e servizi sociali definito all'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

I commi successivi delineano le forme di collaborazione ed integrazione con i livelli istituzionali territoriali.

Il comma 4 prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni ex ii.pp.a.b. e, in sede di programmazione, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:

- le modalità di partecipazione alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
- l'apporto da fornire;
- le risorse regionali eventuali da utilizzare per potenziare gli interventi delle istituzioni stesse nell'ambito della rete dei servizi.

Articolo 3

Tale articolo delinea la nuova veste istituzionale della azienda pubblica che si caratterizza per l'assenza di fini di lucro, per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nonché per una autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica .

Sotto il profilo operativo, essa segue modalità imprenditoriali, informando la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Occorre ricordare che già oggi le ii.pp.aa.bb. si sostentano con risorse proprie e non con trasferimenti finanziari dallo Stato o dalla Regione.

Il rilievo di una tale autonomia si coglie anche nella facoltà accordata all'azienda di utilizzare ampiamente gli strumenti del diritto privato e le forme associative presenti nell'ordinamento degli enti locali, sia per realizzare attività funzionali al perseguimento di scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale, sia per svolgere attività strumentali o provvedere alla manutenzione ed alla gestione del proprio patrimonio. Si prevede, altresì, la possibilità di procedere all'esternalizzazione della gestione patrimoniale dell'azienda, in base a criteri comparativi di scelta.

Si demanda allo statuto la disciplina dei limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza.

Articolo 4

Il presente articolo dispone in ordine ai contenuti dello statuto, che occupa una posizione centrale anche nell'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona, e si informa ai principi di separazione dei poteri d'indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

Ad esso spetta la disciplina delle modalità di elezione e di nomina, nonché la durata degli organi di governo e di direzione dei loro poteri, prevedendo i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabilisce l'individuazione degli ulteriori casi di incompatibilità rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

E', invece, rimessa alla disciplina regolamentare l'articolazione della struttura organizzativa; con regolamenti l'azienda provvede altresì a disciplinare la propria attività amministrativa.

Articolo 5

Il presente articolo individua l'assetto organizzativo dell'azienda i cui organi sono individuati nel consiglio di amministrazione e nel presidente, che ne fa parte.

Viene prevista una limitazione, derogabile dallo statuto, al numero di mandati dei componenti degli organi di amministrazione e confermato il principio di astensione degli amministratori dalle discussioni e dalle relative votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Un apposito comma consente l'assicurazione degli amministratori per i rischi conseguenti al loro mandato, mentre una ulteriore disposizione conferma sostanzialmente la

disciplina già prevista dall'art. 11 della L.R. n. 46 del 1996, consistente nel rinvio agli statuti per la fissazione dei criteri e modalità di determinazione delle indennità di carica e di presenza.

Con tali disposizioni gli organi di amministrazione dell'azienda si vedono riconoscere caratteristiche di *status* che li accostano significativamente agli amministratori locali.

Si prevede altresì che le aziende debbano dotarsi di un revisore contabile.

Articolo 6

L'articolo in esame, nel recepire i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione, individua le funzioni degli organi di governo, stabilendo che ad essi spettano le funzioni di indirizzo e la definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Il comma 2 definisce, invece, il ruolo del consiglio di amministrazione che esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e provvede alla nomina del direttore, a cui assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per raggiungere le finalità perseguite. Esso inoltre definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. Al consiglio spetta, altresì, la verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Rientra, inoltre, nella competenza del consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

Si è altresì tenuto conto della realtà organizzativa delle piccole realtà dove potrebbe essere opportuno consentire di conservare direttamente in capo agli organi di amministrazione anche funzioni gestionali, analogamente a quanto prevede la vigente normativa per gli enti locali.

Articolo 7

Evitando il ricorso a rinvii forieri di incertezze interpretative, la norma prevede in modo specifico i casi di incompatibilità con la carica di amministratore di un'azienda e stabilisce una essenziale procedura per la eventuale dichiarazione di decadenza.

I casi previsti traggono origine da principi che trovano ampia applicazione nell'ordinamento e tengono altresì conto dello stretto rapporto con le amministrazioni locali, anche nella marcata diversità di ruoli fra i componenti delle giunte e dei consigli degli enti locali.

Articolo 8

L'articolo che si propone disciplina la figura del direttore generale a cui compete, sulla base degli obiettivi e delle direttive generali, la gestione dell'azienda con autonomia in ordine alle specifiche scelte da porre in essere e conseguente responsabilità.

I commi 1 e 2 del presente articolo stabiliscono che la nomina del direttore avviene sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, che può essere individuato anche in un dipendente dell'azienda stessa, non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché abbia le caratteristiche predette. Il rapporto di lavoro, regolato da un contratto di diritto privato, non può avere durata

superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In tal modo si delinea un legame di stretta fiduciarità tra organi di governo e di gestione che dovrebbe tradursi in una attività complessiva più snella ed efficiente e in una più nitida separazione delle relative responsabilità.

Il comma 3 delinea i compiti attribuiti al direttore generale ed i suoi rapporti con gli organi di amministrazione.

Il comma 4 statuisce che il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'organo di governo e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché di tutta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale e di direzione, di coordinamento e controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

Il comma 5 prevede che il consiglio di amministrazione adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa ed al mancato raggiungimento degli obiettivi, con possibilità di recedere dal contratto di lavoro per reiterata inosservanza delle direttive impartite o in caso di rischio grave di un risultato negativo .

Articolo 9

Con l'articolo in commento si dettano disposizioni in materia di patrimonio e di contabilità. Viene effettuata l'opzione per la contabilità finanziaria, che pare più confacente alla tipologia di aziende che potranno essere costituite nel Friuli Venezia Giulia, pur consentendo l'adozione di contabilità economica.

Accanto ai principi contenuti nella legge, viene previsto un regolamento regionale che contenga i requisiti di uniformità dei documenti contabili, tenuto conto che ai regolamenti di contabilità delle aziende è devoluta la maggior parte delle discipline di dettaglio, nonché le caratteristiche essenziali dell'organo di revisione contabile.

Il comma 7 disciplina la costituzione del patrimonio delle aziende, formato da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, nonché i principi nella gestione del patrimonio.

Il comma 8 fissa alcuni principi in ordine alla gestione del patrimonio :

- conservazione della dotazione originaria, con particolare riferimento ai beni di particolare valore storico monumentale;
- indisponibilità dei beni destinati a pubblico servizio;
- rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

Il comma 9 dispone in ordine alle misure per ripianare un eventuale disavanzo di gestione consentendo l'utilizzazione delle entrate disponibili in bilancio, ad eccezione dei prestiti con vincolo di destinazione per legge, nonché alla vendita del patrimonio disponibile.

Il comma 10 prevede la presenza di un organo di revisione contabile la cui nomina e il cui funzionamento vengono rimessi alla disciplina dello statuto dell'azienda. Il comma 11

disciplina il regolamento dei contratti, tenendo conto delle esigenze di speditezza dei servizi socio assistenziali resi dalle aziende.

Articolo 10

La norma prevede i contenuti del regolamento di contabilità, destinati a contenere, in armonia con le norme di legge ed il regolamento regionale, la maggior parte delle disposizioni che disciplineranno nel dettaglio i procedimenti contabili delle aziende, e disciplina la fase transitoria nelle more della entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Articolo 11

In un assetto quale quello delineato dagli articoli precedenti risulta di fondamentale importanza l'impiego di strumenti di valutazione capaci di permettere un monitoraggio costante sull'azione del direttore ma anche sul più generale andamento dell'azienda. Un tanto giustifica la disciplina del presente articolo che prevede per l'azienda pubblica la possibilità di avvalersi degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di gestione, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 286 del 1999.

Il comma 2 prevede il controllo sulla qualità delle prestazioni che è rimessa alla normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Il comma 3 prevede l'intervento sostitutivo della Regione mirato a garantire il corretto funzionamento della azienda. In particolare, qualora vengano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché l'irregolare costituzione degli organi di amministrazione delle aziende, l'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla nomina di un commissario che cura la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore a due mesi e avvia il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione.

Articolo 12

L'articolo in questione, al comma 1, prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende assuma natura privatistica ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale o regionale relativa all'ambito di attività dell'azienda individuato dal consiglio di amministrazione. Il rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende.

Il comma 2 rimette al regolamento di organizzazione la fissazione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi e secondo idonee procedure selettive e pubblicizzate. Il comma 3 dell'articolo in esame richiama la funzione di garanzia degli statuti in ordine all'applicazione dei contratti collettivi.

Articolo 13

Come norma di chiusura, l'articolo in esame dispone la soppressione e la liquidazione delle aziende per le quali sussiste una dichiarazione di grave dissesto finanziario, a cui segue la nomina, da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di un commissario liquidatore che accerti la cessazione della attività e devolva il patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie ovvero, in mancanza, al Comune territorialmente competente.

Articolo 14

Una disposizione innovativa prevede la possibilità della costituzione di nuove aziende da parte del sistema degli enti locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 15

Con la norma che si propone, si individuano i caratteri che consentono il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, rimessi alla determinazione della Regione.

Il comma 1 dell'articolo prevede la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona per le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione dei servizi socio-assistenziali, con modificazione degli statuti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 individua i requisiti necessari per la trasformazione:

- il valore del patrimonio netto risultante dal conto consuntivo (non inferiore a un milione di euro);
- il valore delle entrate effettive, risultante dal conto consuntivo (non inferiore a un milione di euro);
- diretto esercizio di attività sociale negli ultimi due anni ;
- sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto;

Il comma 3 chiarisce che si prescinde dai primi tre requisiti per le istituzioni costituite da meno di cinque anni o che comunque siano nella fase di avvio operativo della loro attività.

I commi 4 e 5 individuano una serie di iniziative tipizzate che consentono di superare la mancanza dei requisiti richiesti dal precedente comma, ma che, se non attuate, conducono allo scioglimento dell'istituzione.

In particolare si prevede che l'istituzione, qualora non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente, può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento, anche mediante convenzionamento, fusione o associazione con altre istituzioni tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica pubblica. Se nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non trova attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento dell'istituzione con devoluzione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità analoghe, ovvero dei comuni competenti.

Articolo 16

Con il suddetto articolo si fissano le modalità del procedimento di trasformazione in azienda pubblica, prevedendo una deliberazione con cui l'istituzione dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto e le relative modificazioni sono

approvati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, previa verifica della conformità alla legge.

Articolo 17

Con l'articolo in esame si consente la trasformazione in aziende di servizi anche alle ii.pp.a.b. che svolgono attività in campo socio-assistenziale in forma indiretta, mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le dimensioni siano sufficienti; diversamente, si devono trasformare in persone giuridiche private.

Articolo 18

Tale articolo dispone in ordine alle aziende pubbliche derivanti da fusione, i cui statuti devono prevedere il rispetto delle finalità originarie, anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché la nomina di una parte degli amministratori da parte degli enti locali sui quali l'azienda insiste.

Articolo 19

Con l'articolo in questione, secondo una formulazione ampia, si prevede la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato di quelle istituzioni che, pur avendo i requisiti per la trasformazione in aziende pubbliche, non vi provvedono e per quelle che sono prive dei medesimi requisiti. In entrambi i casi la trasformazione è consentita in presenza di determinate caratteristiche desunte dalle previsioni del D.P.C.M. del 16 febbraio 1990 in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata delle ex ii.pp.a.b..

In particolare, il comma 1 richiede il possesso alternativo dei seguenti requisiti:

- che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati, e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
- che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione siano stati posti in essere da privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
- che l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Il comma 2 subordina, inoltre, la trasformazione in soggetti giuridici privati alla condizione che le disposizioni statutarie riservino a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, con l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale.

Il comma 3 prevede il potere sostitutivo dell'Assessore regionale per le autonomie locali, a cui compete la nomina di un commissario, previa diffida ad adempiere, qualora non si proceda alla trasformazione entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 definisce le persone giuridiche private quali enti privi di fine di lucro e con piena autonomia statutaria e gestionale, con scopi di utilità sociale.

Il comma 5 individua, infine, la Regione quale autorità governativa competente ad esercitare il controllo e la vigilanza previsti dal codice civile, che saranno effettuate tramite l'ufficio regionale competente per settore di attività.

Il comma 6 si propone quale norma di garanzia per i dipendenti che continuano a prestare servizio presso le istituzioni trasformate in enti privati, con la previsione per essi della facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

Articolo 20

L'articolo in questione indica, al comma 1, le modalità di trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche private, nel rispetto delle tavole di fondazione e attraverso una deliberazione che nella forma di atto pubblico contiene lo statuto, a cui si rimette la possibilità di disciplinare anche:

- le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
- la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
- la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve, comunque, comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
- la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di impiego del patrimonio, anche attraverso la separazione dalle altre attività dell'Ente, tali da assicurare la sua più appropriata utilizzazione in vista della realizzazione dei fini istituzionali, prevedendo maggioranze qualificate per la dismissione e contestuale reinvestimento in beni maggiormente funzionali alle finalità istituzionali con esclusione di qualsiasi diminuzione patrimoniale.

Articolo 21

L'articolo in questione dedica una particolare attenzione alla disciplina del patrimonio costituito da quello esistente al momento della trasformazione e dalle successive implementazioni a garanzia del rispetto degli originari statuti e tavole di fondazione.

Si prevede la necessaria redazione dell'inventario, con cui si conferisce separata evidenza ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali con particolare riferimento a quelli di valore storico e artistico, disciplinati all'articolo precedente, di cui si ribadisce la destinazione vincolata dai fondatori.

Infine, si prevede un particolare regime per gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali, su beni delle persone giuridiche private destinati originariamente a finalità istituzionali, che devono essere inviati alla Regione, la quale, ove ritenga gli stessi in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, può avviare le azioni necessarie per procedere al loro annullamento o alla loro sospensione, mediante invio al pubblico ministero.

Articolo 22

Tale articolo dispone la trasformazione in persone giuridiche private per le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, nonché per i conservatori, gli ospizi, i ritiri, gli eremi e gli istituti consimili per i quali è sufficiente adottare una deliberazione di trasformazione senza alcuna verifica, analogamente a quanto previsto dalla normativa statale di riordino del settore.

Articolo 23

La norma reca disposizioni comuni sia per le aziende di servizi che per le persone giuridiche private in ordine agli effetti della trasformazione.

Si prevede una vera e propria successione a titolo universale nei rapporti tra le istituzioni della "legge Crispi" e quelle trasformate.

In particolare, a salvaguardia del personale a tempo indeterminato, vengono garantite sia la continuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in essere, sia la conservazione dei diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti sino alla scadenza.

Viene confermata l'esenzione dall'IRAP per le istituzioni trasformate in persone giuridiche private, resa operante dalla legge finanziaria regionale del 2000.

Una norma di rinvio estende infine alle aziende le norme in materia di ordinamento degli enti locali volte a ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi.

Articolo 24

L'articolo in questione pone una norma di chiusura prevedendo che le istituzioni, anche quelle operanti nel settore scolastico, prive dei requisiti per la trasformazione in aziende pubbliche o persone giuridiche private, vengano soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con contestuale destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, ovvero dei comuni territorialmente competenti.

Articolo 25

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 in materia di emolumenti agli amministratori delle aziende si rende necessario sopprimere la corrispondente disposizione, di analogo tenore, già relativa agli amministratori delle ii.pp.a.b..

Si confida nel voto favorevole di codesto onorevole Consiglio.

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 2
(Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)

1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio - assistenziale e socio - sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le istituzioni operanti nel campo socio - assistenziale e socio - sanitario costituiscono punti di riferimento della programmazione e gestione dei servizi sociali e socio sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.

3. Ai fini della definizione ed attuazione dei "piani di zona" previsti dall'articolo 19 della legge n. 328/2000, i Comuni e le Assemblee dei sindaci dei distretti si avvalgono anche delle istituzioni oggetto della presente legge.

4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio - sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:

- a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
- b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio - sanitari;
- c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

Capo II
Aziende pubbliche di servizi alla personaArt. 3
(Autonomia delle aziende)

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.

2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali ed altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.

4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infra regionale di appartenenza.

Art. 4

(Statuti e regolamenti)

1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.

3. Gli enti locali che nominano componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recante proposte di statuto e di sue modificazioni, entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione solo qualora conseguano il parere favorevole degli enti locali competenti. Lo statuto è approvato, al pari delle sue modificazioni, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l'articolazione della struttura organizzativa. Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.

Art. 5

(Organi)

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Sono organi amministrativi delle aziende:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.
2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.
3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
5. Gli statuti delle aziende prevedono:
 - a) un revisore contabile, anche in forma associata, la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni;
 - b) i criteri e le modalità di determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente;
 - c) che gli enti locali che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6

(Funzioni degli organi)

1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) nomina del direttore;
 - b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c) individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
 - d) approvazione dei bilanci;
 - e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

- f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

3. Il presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti:

4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.

5. Le aziende, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di adottare atti di natura gestionale.

Art. 7

(Incompatibilità)

1. La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:
 - a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali;
 - b) consigliere regionale;
 - c) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
 - d) dirigente dei servizi socio - assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda;
2. Non può essere nominato amministratore di un'azienda:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
 - b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
 - c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

Art. 8

(Il direttore generale)

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell'azienda - purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti - anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. E' fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 9

(Principi in materia di contabilità e patrimonio)

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Le aziende deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre. Il bilancio di previsione si divide in due parti: entrate e spese.
2. Assieme al bilancio annuale le aziende deliberano una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.
3. Il bilancio osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo e composto da:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto del patrimonio;
 - c) relazione morale dell'organo deliberante.
5. I regolamenti di contabilità delle aziende possono prevedere l'adozione di contabilità economica: in tal caso il rendiconto è integrato con il conto economico.
6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione sentite le associazioni di categoria delle aziende, sono stabiliti requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende nonché le caratteristiche fondamentali dell'organo di revisione contabile.
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
 - a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
 - b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
 - c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Con il regolamento di contabilità le aziende disciplinano i propri principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.

2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:

a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;

b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto.

c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

d) i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.

Art. 11

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)

1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa, contabile e di gestione, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio - assistenziali e socio - sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio - sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.

3. Qualora siano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità del funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, l'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla nomina di un commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore a due mesi e avvia il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione.

Art. 12

(Personale)

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ha natura privatistica e pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione, nel rispetto dei contratti collettivi, e assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive.

3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 13

(Soppressione e liquidazione delle aziende)

1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modificazioni.

2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio - sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, al comune territorialmente competente.

Art. 14

(Costituzione di nuove aziende)

1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio - assistenziali e socio - sanitari purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.

2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore ad un terzo del patrimonio e ad una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore ad un terzo dei componenti dell'organo.

Capo III

Trasformazione delle istituzioni in aziende

Art. 15

(Requisiti per la trasformazione in aziende)

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio - assistenziali e socio - sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) valore del patrimonio netto, risultante dal conto consuntivo, non inferiore a un milione di euro;

b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal conto consuntivo, non inferiore a un milione di euro;

c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;

d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto;

3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di cinque anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.

4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.

5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

Art. 16

(Modalità per la trasformazione in aziende)

1. La trasformazione delle istituzioni in aziende è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti ed approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto è approvato, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali. Identica procedura è adottata per le modifiche statutarie.

Art. 17

(Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio - assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)

1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio - assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine ed hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.

Art. 18

(Fusione di istituzioni)

1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

Capo IV

Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato

Art. 19

(Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;

c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le disposizioni statutarie attribuiscono a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.

4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

5. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

6. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

Art. 20

(Revisione statutaria)

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:

- a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
- b) la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
- c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
- d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 21
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dal precitato articolo 20, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

regionale, che ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Art. 22

(Altre tipologie di istituzioni)

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.

2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

(Disposizioni comuni)

1. Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni, di cui alla legge 6972/1890, dalle quali derivano.

2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

3. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private, che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica l'esenzione dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2002), e successive modificazioni.

4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 24

(Poteri sostitutivi)

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

Art. 25
(Abrogazioni)

1. L'articolo 11 delle legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è abrogato.

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è il seguente:

Art. 22

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle legge 4 maggio 1983, n. 184, legge 27 maggio 1991, n. 176, legge 15 febbraio 1996, n. 66, legge 28 agosto 1997, n. 285, legge 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, legge 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

- Il testo dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è il seguente:

Art. 19
(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Nota all'articolo 7

- Il testo degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

Art. 58

(Cause ostative alla candidatura)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 59

(Sospensione e decadenza di diritto)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

Note all'articolo 11

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999.

Note all'articolo 19

- Il testo degli articoli 25 e 27 del codice civile è il seguente:

Art. 25

(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni)

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 27

(Estinzione della persona giuridica)

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è il seguente:

Art. 4

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati)

(omissis)

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.

(omissis)

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 23 del codice civile è il seguente:

Art. 23

(Annullamento e sospensione delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 91 della legge 6972/1890 è il seguente:

Art. 91

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

- 1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
- 2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
- 3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come inserito dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 23/2002 e modificato dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

Art. 2 bis

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, é disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.

2. I soggetti esentati ai sensi del comma 1 sono comunque tenuti alla presentazione:

IX LEGISLATURA –DISEGNO DI LEGGE N.33

<<Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia>>

a) della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP;

b) di una dichiarazione all'Amministrazione regionale concernente l'ammontare del beneficio fruito per ciascun periodo d'imposta.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina termini, modalità e contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).